

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4823 del 29/09/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Marcegaglia Ravenna spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente, sito in Comune di Ravenna, via Baiona n. 141. Attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, trasformazione di metalli ferrosi, trattamento di superficie di materie utilizzando solventi organici, zincatura, decapaggio, rigenerazione, preverniciatura e attività di produzione energia, punti 2.6, 2.3c, 6.7 e 1.1 All. VIII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi. Aggiornamento per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4979 del 29/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA MARCEGAGLIA RAVENNA SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 141. ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI O CHIMICI, TRASFORMAZIONE DI METALLI FERROSI, TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI MATERIE UTILIZZANDO SOLVENTI ORGANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, RIGENERAZIONE, PREVERNICIATURA E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGIA, PUNTI 2.6, 2.3C, 6.7 E 1.1 ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/06 E SMI. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con provvedimento n. 1343 del 22/03/2021, il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Ravenna, ha rilasciato la modifica sostanziale dell'AIA n. 3731 del 22/10/2010 e smi, per la prosecuzione delle attività, svolte nel complesso IPPC di via Baiona 141 in Comune di Ravenna, di **trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici**, di cui ai **punti 2.6, 2.3c e 6.7 - Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e smi** (2.6 "trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³", 2.3c "trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2t di acciaio grezzo all'ora" e 6.7 "trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg/h o a 200 t/a"), con l'introduzione dell'**attività di produzione energia di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi**;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che in data 23/07/2021 la ditta Marcegaglia Ravenna spa con nota PG/2021/116293 del 26/07/2021, ha presentato tramite il portale regionale IPPC-AIA domanda di modifica non sostanziale dell'AIA n. 1343/2021, attestando anche il versamento delle relative spese istruttorie;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopra citato PG/2021/116293 del 26/07/2021 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamate in particolare la Parte Seconda, Titolo III e Titolo III-bis, la Parte Terza, Sezione II, Titolo IV, la Parte Quarta, Titolo I e Titolo III-bis;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 4, l'allegato I "Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame" e l'art. 2, comma 5, e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n.58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)";
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4/03/2014 n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- come sopra riportato, è stata presentata **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 21/04 e s.m.i.;
- la modifica sopra richiamata è relativa ad un progetto che prevede:
 1. ammodernamento della sezione di trattamento termico della linea di Zincatura 1;
 2. installazione di nuovi forni di ricottura e nuove basi;
 3. richiesta di deroga al rispetto della norma EN 15267-3 per il parametro NH3 – riferimento al paragrafo D2.4.3 della Sezione D dell'Allegato al provvedimento n. 1343/2021;
 4. aggiornamento delle superfici occupate dallo stabilimento a seguito di realizzazione di nuovi locali aziendali e modifica di altri già esistenti;
 5. aggiornamento della sezione relativa ai prodotti, con particolare riferimento alla produzione di “matte di zinco e scaglie di zinco”, qualificate come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e smi;
 6. aggiornamento gruppi elettrogeni di emergenza;
- il gestore dichiara che **l'insieme delle modifiche in oggetto non comporta**:
 - cambiamenti all'assetto degli scarichi idrici;
 - modifiche alle capacità produttive delle linee di lavorazione;
 - l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove sostanze, materie prime o materie ausiliarie;
 - alterazioni dei consumi idrici;
 - produzione di nuove tipologie di rifiuti rispetto a quelle già generate nel sito produttivo;
 - la realizzazione di serbatoi interrati o altro, potenziale sorgente di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque;
 - incremento del flusso veicolare connesso alle attività produttive;
 - variazioni rilevanti dei consumi energetici del sito produttivo;
 - variazioni rilevanti dell'impatto acustico complessivo del sito produttivo;
- con nota PG/2021/146442 del 23/09/2021 ARPAE ST ha fornito relazione tecnica relativamente al punto 3 del progetto oggetto di modifica non sostanziale di AIA, come da richiesta SAC PG/2021/141137 del 14/09/2021;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio della modifica sostanziale di AIA;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Ing. Laura Avveduti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare** le modifiche comunicate (PG/2021/116293 del 26/07/2021) come descritte in premessa, da attuare presso lo stabilimento esistente di Marcegaglia Ravenna spa, sito in Comune di Ravenna, via Baiona 141, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. 1343 del 22/03/2021**;
2. **di aggiornare** con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/2006 e smi e della L.R. 21/04 e smi, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1343 del 22/03/2021** rilasciata alla ditta **Marcegaglia Ravenna spa** (P.IVA 02559130204) avente sede legale in Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), via Bresciani 16 e stabilimento in Comune di Ravenna, via Baiona n. 141, per la prosecuzione delle attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, trasformazione di metalli ferrosi e trattamento di superficie con solventi organici, zincatura, decapaggio, rigenerazione e preverniciatura e combustione in installazione con potenza termica nominale superiore a 50 Mwt per la produzione di energia, di cui ai punti 2.6, 2.3c, 6.7 e 1.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi, come di seguito riportato:

2.1) sulla linea Zincatura 1 verranno installati nuovi bruciatori nella sezione di fiamma libera, incrementando la potenza termica da 35,06 MW a 39,227 MW;

2.2) il riassetto della sezione di trattamento termico (punto 2.1 precedente) comporta modifica all'emissione convogliata E56 che avrà le caratteristiche seguenti:

Punto di emissione E56 – forno a fiamma diretta e bruciatori del forno a tubi radianti – Zincatura 1

Portata massima	67.000	Nm ³ /h
Altezza	34	m
Temperatura	350	°C
Sezione	2,2	m ²
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri	5	mg/Nm ³
NO _x	225	mg/Nm ³
SO _x	35	mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso pari al 3%. La caldaia dell'emissione E56 è dotata di bruciatori a bassa emissione di NO_x;

Vengono inoltre dismessi i punti di emissione E60 ed E61 a servizio della sottostazione di raffreddamento del nastro – Zincatura 1;

2.3) nel reparto di ricottura vengono inserite 4 nuove basi e 7 nuovi forni portando la potenzialità termica installata in reparto da 37,8 MW a 42,8 MW, senza modificare l'assetto delle emissioni in atmosfera E134, E144, E133 ed E143 a cui verranno connesse le nuove apparecchiature;

2.4) per quanto riguarda le prescrizioni riportate al paragrafo **D2.4.3 Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE)**, si accoglie la richiesta presentata per il misuratore dell'ammoniaca e la precisazione avanzata per il campo scala, **come dettagliato nella documentazione di comunicazione di modifica non sostanziale acquisita al PG/2021/116293 del 26/07/2021**;

2.5) si prende atto dell'aggiornamento delle superfici occupate dall'installazione IPPC, per un totale di 507.363 m² (superficie coperta e superficie scoperta);

2.6) dal processo di zincatura (linee Zincatura 1, Zincatura 2, Zincoverniciatura 3 e Zincatura 4), in uscita dal bagno di zinco, si originano i seguenti materiali:

- a) surnatante delle vasche in linea, prelevato in automatico e collocato temporaneamente in piccole vasche mobili del volume di circa 0,25 m³; si consideri che tale parte del contenuto in vasca viene tolto dalla soluzione di processo perché "schiuma"; è composto da circa il 92% di zinco e il 5% di alluminio (infatti la soluzione di processo in vasca contiene una percentuale dell'ordine dello 0,2% di alluminio) ed altri metalli per la restante percentuale; il bagno di zinco così estratto, una volta solidificato, viene accumulato in apposite baie e viene chiamato dagli addetti "matta di zinco";

- b) alcune parti superficiali del “lingotto” che si è formato dalle operazioni di cui sopra si staccano per raffreddamento o a seguito della movimentazione degli stessi, generando le cosiddette “scaglie di Zinco”, che hanno una dimensione che può variare da pochi centimetri ad alcune decine di centimetri; talvolta vengono raccolte a seguito delle operazioni di spazzamento dell’area e successivamente poste in bidoni o cisternette: possono essere accompagnate da frammenti di altre impurità. Quando la raccolta delle scaglie viene eseguita in modo da non apportare altri elementi, le stesse possono essere trattate come le “matte”, dalle quali si differenziano solo per la pezzatura o la granulometria.

Questi materiali sono considerati sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e smi e del D.M. 264 del 13/10/2016, e venduti tal quali a ditte esterne che li utilizzano nel loro ciclo produttivo, senza alcun trattamento preventivo;

2.7) si prende atto dell’aggiornamento dell’elenco dei gruppi elettrogeni alimentati a gasolio per la produzione di energia elettrica in casi di emergenza;

3. di impartire al gestore le seguenti prescrizioni:

3.1) ad ultimazione degli interventi previsti al punto 2.1) precedente deve essere data comunicazione;

3.2) deve essere comunicata l’avvenuta dismissione dei punti di emissione E60 ed E61;

3.3) in seguito al riassetto e modifica dell’emissione convogliata E56, **entro 30 giorni**, deve essere programmato ed effettuato un autocontrollo i cui esiti devono essere trasmessi ad ARPAE entro 60 giorni dal loro svolgimento;

3.4) in funzione di quanto comunicato dal gestore ad accolto al punto 2.4) precedente, tutte le specifiche tecniche devono essere indicate chiaramente all’interno del Manuale SME, che andrà opportunamente aggiornato;

3.5) in attuazione di quanto previsto dal D.M. 264 del 13/10/2016 in materia di sottoprodotti, con particolare riferimento agli artt. 5 e 7, il gestore deve predisporre e mantenere a disposizione degli organi di vigilanza quanto in essi previsto anche in termini documentali;

4. di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni riportate nell’AIA di cui al provvedimento n. 1343 del 20/11/2021;

5. di assumere il presente provvedimento di modifica non sostanziale dell’AIA n. 1343 del 20/11/2021 e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;

6. di rendere noto infine che copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito di ARPAE, nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna;

DICHIARA infine che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

LA RESPONSABILE DELL’INCARICO DI FUNZIONE
“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.